

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di [Lavoro](#)

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

LETTERA CIRCOLARE 16 novembre 2009, n. 19605

Prot. N. 15/V/0019605/14.01.05.02

Art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001 - riposi giornalieri del padre.

Alle Direzioni regionali e provinciali del [lavoro](#)

INPS

Alla Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa

INAIL

Alla Direzione Centrale Rischi

ENPALS

Alla Direzione Generale - Servizio Contributi e Vigilanza

Al Comando Carabinieri per la tutela del [lavoro](#)

Consigliera [Nazionale](#) di Parità

LORO SEDI

All'Ispettorato regionale del [lavoro](#) di Palermo

All'Ispettorato regionale del [lavoro](#) di Catania

Alla Provincia autonoma di [Bolzano](#)

Con lettera circolare B/2009, emanata, a firma congiunta, dalla D.G. della Tutela delle Condizioni di [Lavoro](#) e dalla D.G. per l'Attività Ispettiva, questo Ministero ha chiarito, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9 settembre 2008, che l'ipotesi contemplata alla lettera c) dell'art.

40 la madre non sia lavoratrice dipendente" - deve volta a garantire al lavoratore padre la cura del bambino in oggettiva impossibilità della madre casalinga perché impegnata in altre attività, quali ratio sottesa alla de quo, la ratio dell'art. 40, lettera c) del non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non tale ultima affermazione non sembra avere lo scopo di porre dei limiti o delle condizioni alla possibilità di fruire del beneficio, ma solo quella di esplicitare l'intenzione del legislatore.

Al riguardo, coerentemente alle finalità di ribadite dalla sentenza, per le ipotesi in cui a fruire del riposo giornaliero sia il padre **coniugato** con donna lavoratrice **dipendente** o lavoratrice autonoma, l'Inps non richiede alcuna documentazione in merito alle ragioni che hanno impedito alla madre di occuparsi del bambino e che hanno, dunque, reso necessario l'intervento del padre (circolare n. 109/2000 per le lavoratrici autonome). Né esiste una norma che imponga di provare e documentare le ragioni che impediscono alla madre lavoratrice non dipendente di occuparsi del bambino.

Tanto premesso, la richiesta dell'Inps di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.

Inoltre, neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell'art. 40, lettera c), citato, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici favor per il ruolo genitoriale non dipendenti).

Il Direttore Generale